

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1847}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALOPOLI, MAINARDI FAVA, CALONACI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, TRIVA, VIGNOLA, ALBORGHETTI, BELARDI MERLO, FRACCHIA, GUALANDI, ANGELINI VITO, BARBERA, BENEVELLI, BIANCHI BERETTA, BOCCHI, BRINA, CAPECCHI PALLINI, CASTAGNOLA, CECI BONIFAZI, CONTE ANTONIO, BRUZZANI, DI GIOVANNI, GELLI, LANFRANCHI CORDIOLI, MONTANARI FORNARI, MOSCHINI, PASTORE, SPATARO, TAGLIABUE

Presentata il 28 giugno 1984

Norme di indirizzo per la qualificazione sanitaria e la valorizzazione del termalismo e per il trasferimento alle regioni e l'ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha determinato una situazione completamente nuova per le attività e le strutture che gravitano attorno al sistema termale. Infatti con la riforma sanitaria le prestazioni termali sono entrate a far parte delle prestazioni sanitarie che secondo i piani sanitari nazionali e regionali, devono essere erogate dal servizio sanitario nazionale.

È stato così definito un ruolo nuovo e organico del termalismo terapeutico nell'attività di tutela globale della salute dei cittadini. Tale situazione ha creato per tutto il settore del termalismo condizioni completamente nuove e determina l'esigenza di un rapporto diverso tra gli stabilimenti e le aziende termali con la complessiva realtà delle strutture sanitarie. Il nuovo ruolo assegnato dalla legge di riforma sanitaria al termalismo terapeutico, riconosciuto quale strumento

importante per l'erogazione di prestazioni sanitarie preventive, curative o riabilitative, impone una trasformazione dell'assetto delle strutture termali pubbliche e private coerente con l'assetto istituzionale e con l'organizzazione territoriale del servizio sanitario.

Questa nuova situazione, in una materia già assegnata alla competenza delle regioni e dei comuni, rende necessario un intervento legislativo dello Stato che, senza intaccare le funzioni trasferite a livello locale, si ponga come punto di riferimento unitario per l'esercizio di tali funzioni e sappia delineare un disegno organico non soltanto per quanto attiene alla normativa e alla programmazione sanitaria, ma anche per altri aspetti niente affatto secondari per lo sviluppo del termalismo.

È perciò indispensabile che atti di programmazione sanitaria siano accompagnati da piani di intervento idonei a garantire la tutela ambientale dei territori termali e lo sviluppo dell'organizzazione del turismo e del tempo delle zone di insediamento termale.

Inoltre l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 prevede il trasferimento ai comuni degli stabilimenti termali pubblici, compresi gli stabilimenti termali INPS, secondo l'impostazione globale della legge di riforma sanitaria che assegna al governo dei comuni tutte le strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale.

Invero il trasferimento agli enti locali delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT era stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e confermato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che prevedeva le modalità di trasferimento di tali aziende rinviando alla legge di riforma sanitaria la precisazione dei tempi nei quali tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire.

Malgrado siano passati ormai oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e oltre due anni dal termine stabilito nell'articolo 36 per il trasferimento

delle aziende, non si è finora provveduto a emanare le norme previste dall'articolo 36. Al contrario, disegni di legge presentati recentemente tendono a modificare sostanzialmente le previsioni della riforma sanitaria in materia di assetto delle strutture termali pubbliche.

È in atto dunque un tentativo di modificazione e di sconvolgimento della impostazione data dalla legge di riforma al settore termale prima di darle piena attuazione.

Tale atteggiamento, per altro, non è relativo solo al settore termale, ma anche a più larghi settori di attività del servizio sanitario nazionale.

Nello stesso settore del termalismo terapeutico si è inoltre recentemente prodotta da parte del Governo una costante azione di tentativi di separazione della attività termale dal resto dell'attività sanitaria. Basti pensare alla reiterata proposta di introdurre altissimi *tickets* sanitari o addirittura di procedere alla sospensione della erogazione delle prestazioni termali da parte del servizio sanitario. Né tutto il complesso della normativa di indirizzo e di coordinamento per l'attività legislativa regionale che avrebbe dovuto far seguito all'articolo 36 della riforma è stato finora emanato dagli organi governativi.

Con la presente proposta di legge non si può certamente colmare tale vuoto legislativo o i ritardi che si sono avuti fino ad ora nella azione governativa, ma si vuole, nel rispetto dei principi dettati dalla legge di riforma sanitaria, delineare una normativa quadro che consenta di procedere alla riorganizzazione, alla riqualificazione e al rilancio di importanti aziende termali pubbliche e che, nello stesso tempo, avvii un processo globale e coordinato di sviluppo e di valorizzazione delle attività termali pubbliche e private.

Il trasferimento delle società stesse alle regioni per la successiva attribuzione ai comuni è anzi condizione indispensabile, da un lato, per determinare la riqualificazione sanitaria degli stabilimenti che si andrebbero a integrare con le altre strutture sanitarie quali presidi mul-

tizionali, dall'altro, per realizzare il pieno interesse e l'indispensabile impegno delle comunità locali nel governare lo sviluppo delle attività turistiche connesse alle attività sanitarie.

Le regioni e i comuni sono fino in fondo consapevoli dell'importanza delle aziende termali che gravano nel territorio di loro competenza e sono in grado di dotarsi di tutti gli strumenti indispensabili al governo e allo sviluppo delle stesse. Né, si è ricordato, una corretta applicazione dell'articolo 36 contrasta con tale obiettivo. Infatti le leggi regionali potranno prevedere per le aziende termali le forme di gestione che riterranno più idonee al raggiungimento di obiettivi di sviluppo del termalismo, al tempo stesso individuando forme di integrazione diretta e indiretta tra l'attività delle unità sanitarie locali e le attività degli stabilimenti termali.

È indispensabile però che contestualmente vengano fissate alcune norme di indirizzo che impegnino il Governo e le regioni, ciascuno per la propria parte di competenza, ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad uno sviluppo coordinato e globale del termalismo. Si ritiene pertanto necessario che la stessa legge che disciplina il trasferimento alle regioni e ai comuni della parte più cospicua delle aziende termali pubbliche preveda anche alcune norme di riferimento per l'attività del Governo e delle regioni nel campo della emanazione dei provvedimenti interessanti il settore. I parametri di classificazione degli stabilimenti termali, le tipologie costruttive ed organizzative degli stessi, i requisiti di formazione professionale del personale addetto, la normativa di tutela ambientale e idrogeologica dei bacini termali sono punti di riferimento senza i quali è indispensabile realizzare un serio e qualificato assetto degli stabilimenti termali pubblici e privati e conseguentemente un processo di corretto sviluppo delle attività termali in generale. Le stesse valutazioni debbono farsi per quanto riguarda la non più rinviabile scelta di avviare, ai fini di ricerca e di informazione scientifica, piani di rilevazione

delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle terapie termali.

Nello stesso tempo non è più rinviabile la individuazione di un momento organizzato di indagine, di coordinamento e di consulenza a livello nazionale e regionale per quanto concerne le attività di promozione e di programmazione dello sviluppo dei territori termali.

La presente proposta di legge tenta, pertanto, di regolamentare, nel momento in cui si procede al trasferimento di una parte importantissima del termalismo nazionale alle regioni e ai comuni, quel minimo quadro di riferimento di cui tutto il settore termale sente la necessità per realizzare la qualificazione degli stabilimenti e la valorizzazione sanitaria delle attività termali già sanciti dalla legge di riforma sanitaria.

Articolo 1. — L'articolo 1 espone l'oggetto della legge indicando conseguentemente che la legge stessa disciplina il trasferimento alle Regioni delle società termali già inquadrate nel disciolto EAGAT, demandandolo alle regioni stesse di legiferare in merito alle forme di gestione da attuarsi con i comuni interessati e predisporre piani settoriali di sviluppo del termalismo, e detta norme per la qualificazione degli stabilimenti termali, la loro piena utilizzazione e la valorizzazione delle attività sanitarie degli stabilimenti stessi.

Articolo 2. — L'articolo 2 individua, come imprescindibile intervento per lo sviluppo del settore, un piano di valorizzazione del patrimonio idrotermale che sia normativa di indirizzo per la legislazione regionale e che consenta l'attivazione di meccanismi di incentivazione alla salvaguardia degli ambienti e al miglioramento delle strutture minerarie, sanitarie e ricettive.

Articolo 3. — L'articolo 3 pone l'esigenza di provvedere all'interno del piano sanitario nazionale dei programmi per la utilizzazione delle strutture sanitarie delle aziende termali pubbliche e private co-

me presidi alternativi e complementari alle tradizionali strutture di ricovero ospedaliero in particolare per il trattamento riabilitativo delle patologie invalidanti.

Articolo 4. — Nel primo comma si prevede che il Ministro della sanità, sulla base della competenza dello Stato in materia di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, definisca, ai fini di una corretta informazione scientifica e di una corretta fruizione dell'assistenza termale, le caratteristiche terapeutiche delle singole acque e delle applicazioni termali relative.

Nel secondo comma, ai medesimi fini di riqualificazione e valorizzazione delle attività termali, è previsto che, come per altri settori di attività sanitaria, vengano definiti nell'ambito del piano sanitario nazionale, piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle applicazioni termali.

Articolo 5. — Il primo comma stabilisce che la valorizzazione delle prestazioni termali è attuata dai comuni, singoli o associati e dalle comunità montane mediante le unità sanitarie locali che, anche a tal fine, realizzano la piena integrazione delle attività di assistenza termale con tutte le altre attività sanitarie provvedendo al contempo che tale integrazione si realizzi sulla base dei contenuti e delle indicazioni di specifici programmi individuati nei piani sanitari regionali e nazionali.

Il secondo comma, ribadendo la competenza delle Regioni nella definizione legislativa in materia di struttura sanitaria termale, richiama l'impegno del Governo ad emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, un atto di indirizzo e di coordinamento per la regolamentazione dei parametri di classificazione degli stabilimenti termali, delle tipologie costruttive e organizzative degli stessi, dei requisiti di formazione professionale del personale addetto ai medesimi, e della normativa di tutela ambientale e idrogeologica dei bacini termali.

Articolo 6. — Nel primo comma si prevede la costituzione di un comitato tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo con compiti consultivi per tutti gli enti preposti al governo e alla programmazione delle attività connesse al termalismo.

Nel secondo comma si stabilisce che detto Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tutte le istanze istituzionali e sociali interessate al settore del termalismo e cioè da rappresentanti delle Regioni, dei Ministeri della sanità e del turismo, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e delle associazioni sindacali delle aziende termali.

Articolo 7. — Si prevede la costituzione di un comitato medico scientifico per lo studio e l'aggiornamento delle proprietà terapeutiche delle acque termali sotto la egida dell'Istituto superiore di sanità, per garantire una corretta fruizione delle cure termali.

Articolo 8. — Stabilisce al primo comma la cessazione delle funzioni del Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1979 e il trasferimento alle Regioni delle partecipazioni azionarie delle società già inquadrato nel disciolto EAGAT.

Nel secondo comma si prevedono i termini di presentazione delle consegne e di un completo rendiconto delle proprie attività da parte del comitato cessato a un nuovo comitato che si deve occupare della liquidazione e del trasferimento delle società alle Regioni.

Articolo 9. — Nell'articolo si stabilisce la composizione del nuovo comitato di liquidazione e di trasferimento, prevedendo la stessa a maggioranza regionale.

Articolo 10. — Prevede che il nuovo comitato, entro termini determinati, provvede a ripianare le perdite sussistenti per ciascuna società e a conferire alle società stesse quanto ritenuto necessario per il risanamento economico finanziario.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È parimenti previsto il trasferimento alla regione Campania e alla regione Puglia dei beni, del personale e delle partecipazioni azionarie relative al centro idrico tarantino-campano in relazione alla dislocazione dei beni e del personale medesimo.

Infine, il nuovo comitato, come è stabilito nello stesso articolo, provvede al trasferimento dei pacchetti azionari delle società che gestiscono aziende termali già inquadrate nel disciolto EAGAT, alle regioni e alla provincia autonoma di Bolzano, secondo la loro ubicazione territoriale.

Nel secondo comma si stabilisce che ai lavori del comitato partecipa un rappresentante per ciascun comune sede delle aziende termali dell'ex EAGAT designato dal sindaco.

Articolo 11. — Nell'articolo si disciplinano le modalità e i termini con cui il nuovo comitato provvede al ripianamento delle perdite e al risanamento delle aziende, attraverso la predisposizione di un apposito programma di intervento da sottoporre all'approvazione del CIPE e l'intervento del Ministero del tesoro.

Articolo 12. — Nel primo comma si stabilisce che le regioni devono disciplinare

con legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, la temporanea gestione delle partecipazioni azionarie loro trasferite e la successiva attribuzione delle stesse agli enti locali.

Nel secondo comma dello stesso articolo vengono dettate infine norme di indirizzo per la legislazione regionale che dovrà disciplinare la gestione delle aziende termali da parte degli enti locali. Per tale gestione nel comma si prevede che la legge regionale dovrà fare riferimento, in particolare, a modalità di gestione improntate a criteri di rigorosa economicità, a forme di designazione degli organi statuari improntate a criteri di professionalità e infine a quanto stabilito nell'articolo 36 della legge n. 833 per quanto concerne la dichiarazione degli stabilimenti termali, quali presidi multizonali delle unità sanitarie locali, il convenzionamento degli stessi con le unità sanitarie locali medesime, l'integrazione tra attività degli stabilimenti e attività delle altre strutture del servizio sanitario nazionale.

Articolo 13. — Vengono dettate norme per l'utilizzazione del personale delle società disciolte o trasferite.

Articolo 14. — Prevede che le regioni stabiliscano *standards* urbanistici per un armonico sviluppo dei territori termali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge, in riferimento all'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detta norme di indirizzo per la qualificazione e la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle prestazioni termali e degli stabilimenti termali pubblici e privati e disciplina, in attuazione dei commi quarto e quinto del medesimo articolo di legge, il trasferimento alle regioni, per la successiva attribuzione agli enti locali, delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT.

ART. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro per l'ecologia, adotta un piano di valorizzazione del patrimonio idro-termale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale.

Tale piano contiene norme: di indirizzo per la legislazione regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali e delle attività ad esse complementari; per la formazione e la promozione in Italia e all'estero delle nostre stazioni termali, nel rispetto di quanto stabilito a norma dell'articolo 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; per la utilizzazione più corretta e vantaggiosa sotto il profilo sociale. Il piano inoltre prevede l'assegnazione alle regioni di specifici finanziamenti per la concessione di incentivi agli enti pubblici e a privati diretti:

a) alle opere di salvaguardia ambientale e dei bacini termali del territorio dei comuni sedi di attività termali;

b) a favorire ricerche e studi idrogeologici per la salvaguardia e il rinvenimento di falde acquifere idro-termali;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) a realizzare nuove captazioni e a migliorare gli impianti e le opere di adduzione esistenti;

d) alla costruzione e all'ammodernamento delle strutture sanitarie degli stabilimenti termali;

e) alla realizzazione e alla ristrutturazione di impianti ricettivi, ricreativi, sportivi, annessi alle strutture termali.

ART. 3.

Il piano sanitario nazionale, nel quadro degli obiettivi di cui alla lettera a) dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede indirizzi per la programmazione regionale, per la più funzionale utilizzazione delle strutture termali pubbliche e private, in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui risulti validamente sostitutiva di trattamenti farmacologici e di ricoveri di tipo ospedaliero.

ART. 4.

Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, in relazione alle proprietà minerali e termali delle acque e alle classificazioni definite dalle regioni per ciascun stabilimento termale, individua le caratteristiche terapeutiche delle singole acque e le indicazioni terapeutiche delle prestazioni idrotermali erogate dai singoli stabilimenti, anche al fine di fornire ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali l'informazione necessaria alla corretta fruizione dell'assistenza termale e all'integrazione delle prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie.

Nell'ambito dei programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche di cui all'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono definiti piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle terapie termali.

ART. 5.

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane attuano, mediante le unità sanitarie locali, la qualificazione e la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle prestazioni termali terapeutiche e degli stabilimenti termali a norma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e realizzano l'integrazione delle attività di assistenza termale con le altre attività sanitarie preventive, curative e riabilitative nell'ambito delle previsioni dei piani sanitari nazionali e regionali.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 43, primo comma, e 44, secondo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma dell'articolo 5, secondo comma, della stessa legge il Ministro della sanità sentite le regioni interessate, provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme concernenti:

a) i parametri di classificazione degli stabilimenti termali;

b) le tipologie costruttive ed organizzative per gli stabilimenti termali;

c) i requisiti di formazione professionale del personale addetto alle prestazioni erogate negli stabilimenti termali.

ART. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito presso il Ministero della sanità il comitato tecnico per il termalismo.

Il comitato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro della sanità o suo delegato, ed è composto da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del turismo e dello spettacolo e per l'ecologia, dalle regioni, dall'ANCI e dalle associazioni rappresentative delle aziende termali.

Il comitato svolge funzioni consultive e di proposta sugli interventi per lo sviluppo dei territori e delle attività termali, sulla

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

definizione dei relativi strumenti di programmazione e sulle attività di coordinamento delle iniziative nel settore.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 168, presentate le valutazioni di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, è sciolto.

ART. 7.

Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti universitari e di ricerca, predispone aggiornamenti scientifici sulle proprietà terapeutiche delle acque termali nel quadro della prevenzione, cura e riabilitazione.

ART. 8.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267, cessa di svolgere le funzioni attribuitegli dall'articolo 1-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Entro il medesimo termine il comitato di cui al primo comma è tenuto ad effettuare le consegne ed un completo rendiconto delle proprie attività al presidente del comitato di liquidazione e trasferimento di cui al successivo articolo 9.

ART. 9.

Entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene nominato il Comitato di liquidazione e trasferimento delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT con la seguente composizione:

1) un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente;

2) un rappresentante del Ministero del bilancio e programmazione economica;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

5) un rappresentante del Ministero della sanità;

6) otto rappresentanti delle regioni e uno della provincia autonoma di Bolzano designati dalle regioni interessate o dalla provincia autonoma di Bolzano;

7) due rappresentanti della Corte dei conti.

Ai lavori del Comitato è invitato un rappresentante, designato dal sindaco, per ciascun comune sede delle aziende termali.

ART. 10.

Il comitato di cui al precedente articolo 9 cura l'accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole società sulla base degli atti predisposti dagli organi statutari delle società stesse, e provvede:

a) a ripianare le perdite sussistenti per ciascuna società;

b) a conferire alle società stesse in conto aumento capitale quanto ritenuto necessario ai fini del loro risanamento economico e finanziario, anche in relazione alle proposte presentate dagli organi statutari delle singole società;

c) a trasferire alla regione Campania le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano S.p.A. previo scorporo dei beni, dei rapporti giuridici e del personale di detta società ubicati nella regione Puglia e a trasferire alla regione Puglia partecipazioni azionarie relative alla società di nuova costituzione;

d) a trasferire, all'atto di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 12, alle regioni nel cui territorio sono ubicate le aziende termali e,

per il Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Bolzano, delle azioni gestite dall'EFIM delle società indicate nell'allegata tabella A.

A tutti i lavori del comitato partecipa un rappresentante di ciascun comune sede delle aziende termali designato dal sindaco.

Il comitato cessa le sue funzioni ed è sciolto al compimento delle attività di cui al precedente comma.

ART. 11.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 10 il Comitato di cui all'articolo 9 di liquidazione e di trasferimento, entro 90 giorni dalla sua costituzione, sottopone un apposito programma al CIPE il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione.

Sulla base delle deliberazioni del CIPE viene disposta la liquidazione delle somme eventualmente necessarie alla realizzazione del programma approvato.

ART. 12.

Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano disciplinano, con legge da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la temporanea gestione delle partecipazioni azionarie trasferite ai sensi e con le procedure di cui al precedente articolo 10, lettera *d)*, nonché la successiva attribuzione delle stesse agli enti locali.

Le leggi regionali e provinciali di cui al primo comma prevedono:

1) il conferimento a titolo gratuito al comune in cui ha sede lo stabilimento termale, ed eventualmente ai comuni delle unità sanitarie locali di cui fa parte il comune medesimo, di una quota azionaria non inferiore al 51 per cento del pacchetto delle singole aziende;

2) il mantenimento alla regione stessa di una quota azionaria delle singole aziende non superiore al 49 per cento;

3) il trasferimento ad enti pubblici e privati operanti nel settore economico turistico e termale e a singoli cittadini a titolo oneroso di quote azionarie non superiori al 49 per cento.

Le leggi regionali disciplinano inoltre le modalità di gestione delle aziende di cui al precedente terzo comma, mediante la costituzione di società per azioni o in altre forme, che assicurino economicità e snellezza di gestione, e dettano criteri per la integrazione dell'attività sanitaria delle stesse con l'attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, in particolare prevedendo:

a) la dichiarazione che gli stabilimenti termali e le strutture sanitarie annesse, facenti capo alle aziende termali in oggetto, sono presidi multizonali delle Unità sanitarie locali in cui sono collocati sulla base delle previsioni dei piani sanitari regionali, in attuazione dell'articolo 36, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) l'integrazione delle strutture sanitarie delle aziende con i servizi delle Unità sanitarie locali, anche attraverso la presenza negli stabilimenti di personale sanitario e sanitario ausiliario dipendente delle Unità sanitarie locali stesse;

c) il convenzionamento delle aziende in applicazione dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) la gestione delle aziende improntata ai criteri di economicità;

e) le forme di designazione degli organi statutari improntate a criteri di professionalità;

f) la possibilità che le strutture sanitarie delle aziende siano gestite parzialmente o totalmente mediante convenzione dai competenti servizi delle Unità sanitarie locali e delle Università.

Le medesime leggi regionali disciplinano infine la possibilità di realizzare le previsioni di cui alle lettere a), b) del precedente comma, in conformità alle indi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cazioni dei piani sanitari regionali, con altre aziende termali particolarmente qualificate attraverso apposite convenzioni.

ART. 13.

Il presidente del Comitato di liquidazione e trasferimento, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dispone il passaggio all'EFIM, all'IRI e all'ENI del personale in servizio presso il disciolto EAGAT in corrispondenti posizioni funzionali.

Al predetto personale si applica, dalla data di trasferimento, il contratto di lavoro della società di destinazione.

Il personale in servizio presso le aziende termali trasferite alle regioni è trasferito alle nuove gestioni costituite dalle medesime regioni in corrispondente posizione funzionale, sulla base delle normative regionali di cui all'articolo 12 della presente legge.

ART. 14.

Le regioni predispongono una apposita normativa riguardante in particolare la dotazione di *standards* urbanistici e la tipologia degli insediamenti produttivi tenendo conto delle caratteristiche termali delle zone.

TABELLA A (articolo 10, lettera d)

SOCIETÀ GIÀ INQUADRATE NELL'EAGAT DA TRASFERIRE
ALLE REGIONI ED ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO*Alla regione Piemonte:*

Terme di Acqui spa - Acqui Terme (Alessandria).

Alla regione Lombardia:

Terme di Salice spa - Salice Terme (Pavia).

Alla provincia autonoma di Bolzano:

Società azionaria lavorazione valorizzazione acque radioattive (SALVAR) spa - Merano (Bolzano).

Alla regione Veneto:

Fonti della Salute di Recoaro spa - Recoaro Terme (Vicenza).

Alla regione Emilia-Romagna:

Terme di Castrocaro spa - Castrocaro Terme (Forlì);

Terme di Salsomaggiore spa - Salsomaggiore (Parma).

Alla regione Toscana:

Terme di Casciana spa - Casciana Terme (Pisa);

Terme di Chianciano spa - Via Crescenzo 48, Roma;

Terme di Montecatini spa - Via Margutta 19, Roma.

Alla regione Campania:

Società napoletana per le terme di Agnano spa - Agnano Terme (Napoli);

Società immobiliare nuove terme di Castellammare di Stabia spa - Castellammare di Stabia (Napoli);

Spa Terme Stabiane - Castellammare di Stabia (Napoli);

Società valorizzazione idroterapia radioattività Ischia - Lacco VIRIL spa - Via Veneto 74, Roma.

Alla regione Puglia:

Terme di Santa Cesarea spa - Santa Cesarea Terme (Lecce).

Alla regione Calabria:

Terme Sibarite spa - Cassano Jonio (Cosenza).